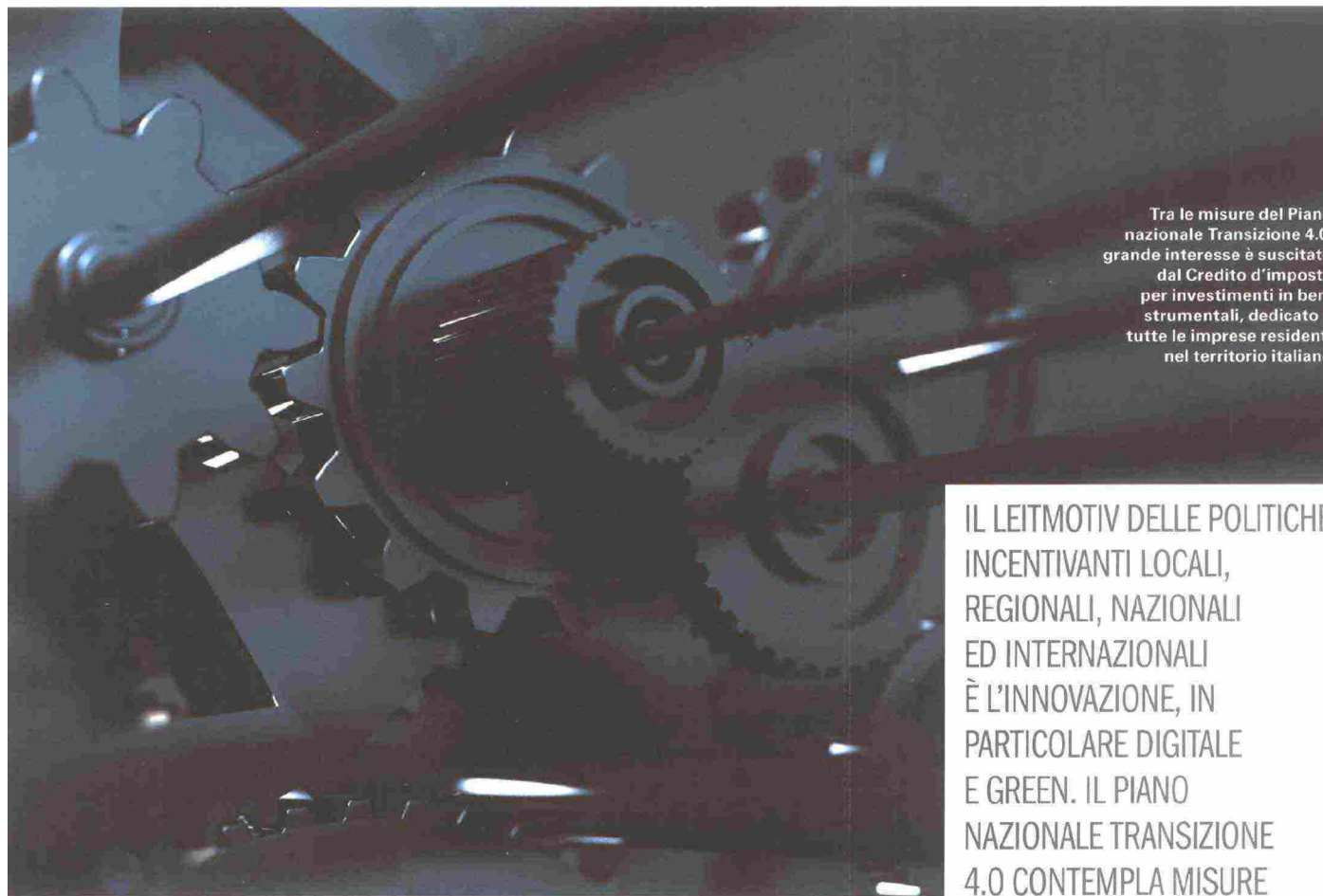




Tra le misure del Piano nazionale Transizione 4.0, grande interesse è suscitato dal Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, dedicato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano

Ecco come è facile investire in beni strumentali

IL LEITMOTIV DELLE POLITICHE INCENTIVANTI LOCALI, REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI È L'INNOVAZIONE, IN PARTICOLARE DIGITALE E GREEN. IL PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0 CONTEMPLA MISURE INCENTIVANTI A CUI OGNI AZIENDA PUÒ ACCEDERE IN MODO AUTOMATICO, SENZA RICORRERE A SPORTELLI E SENZA VINCOLI SELETTIVI. **WARRANT** HUB RACCONTA E ANALIZZA LE ULTIME NOVITÀ

Tra le misure del Piano nazionale Transizione 4.0, grande interesse senz'altro è suscitato dal Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 2020-2022/23, dedicato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano. In particolare, a decorrere dal 2020, la disciplina di super-ammortamento ed iper-ammortamento è stata sostituita da un incentivo di diversa natu-

ra, nella forma di Credito d'imposta, per investimenti (anche tramite locazione finanziaria), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, sia 4.0 (ai sensi degli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017) che ordinari. Alle imprese che investono in beni strumentali è riconosciuto, in via automatica, un beneficio sino al 50% del costo sostenuto.

Nell'ultima versione, in virtù delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ordinari (i.e. non 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La fruizione avviene in tre quote annuali di pari importo, ridotte ad

un'unica soluzione per gli investimenti ordinari, materiali o immateriali, acquisiti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni. Ai sensi del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), la fruizione in un'unica soluzione è ammessa per tutte le imprese che investono in beni strumentali materiali non 4.0 fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi.

In questo ultimo periodo sono giunte importanti novità da istituzioni nazionali e comunitarie - Agenzia delle Entrate, Eurostat e Ministero della Transizione Ecologica - circa il bonus in commento. Aspetti approfonditi con **Pierpaolo Cavani**, direttore ufficio studi di **Warrant Hub**, società che fornisce servizi di consulenza aziendale e finanza agevolata.

In virtù delle previsioni della Legge di Bilancio 2021, è attiva la nuova edizione del credito di imposta: cosa prevede e in che modo è fruibile per le imprese manifatturiere?

Nell'ambito del Piano Transizione 4.0, la nuova edizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali introdotta dalla Legge di bilancio 2021 prevede diverse novità positive.

In primo luogo, è importante sottolineare che l'incentivo avrà una durata maggiore rispetto al passato, attualmente compresa tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2023. Ribadiamo anche qui l'importanza di rendere strutturali gli incentivi del Piano Transizione 4.0, soprattutto al fine di sostenere le nostre imprese nella pianificazione dei propri investimenti sulla base di strumenti di agevolazione stabili, semplici e sicuri. In secondo luogo, rispetto al 2020 l'intensità di aiu-



Pierpaolo Cavani, Ufficio Studi Director, **Warrant Hub**

to è stata incrementata arrivando fino al 50% per gli investimenti in beni materiali 4.0 realizzati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2022.

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 aumenta invece sia l'intensità di aiuto che il massimale d'investimento, che arrivano rispettivamente al 20% e ad 1 milione di euro.

In terzo luogo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in sole tre quote annuali già a decorrere dall'anno di

avvenuta interconnessione dei beni 4.0. In ultimo, sono state introdotti diversi miglioramenti anche con riguardo alla disciplina riguardante i beni ordinari (non 4.0), di particolare rilievo sono certamente l'estensione dell'incentivo ai software non 4.0 ed agli investimenti effettuati per implementare il lavoro agile, nonché la fruizione in un'unica soluzione riservata ai beni materiali non 4.0 fino al 31 dicembre 2021 per tutte le imprese a prescindere dal volume dei ricavi, prevista dal recente Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Quali novità apporta, in merito al credito d'imposta beni strumentali 4.0, l'intervento dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'istanza di interpello presentata da una società proprietaria di carrelli elevatori?

La risposta di Agenzia delle Entrate n.394 dell'8 giugno chiarisce, sul piano genera-



Il carattere strutturale degli incentivi del Piano Transizione 4.0 sostiene le imprese nella pianificazione dei propri investimenti



Alle imprese che investono in beni strumentali è riconosciuto, in via automatica, un beneficio sino al 50% del costo sostenuto

le, che le caratteristiche tecnologiche 4.0 devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 richiede ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). L'interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Sul piano applicativo, tuttavia, la soluzione interpretativa fornita dalle Entrate sulla base del parere del Mise non convince appieno. Ad esempio, si pensi al caso di un carrello elevatore non 4.0 acquistato a giugno 2021, utilizzato un paio di mesi in modalità ordinaria per far fronte ad un picco di domanda nel periodo estivo e poi attrezzato per acquisire le caratteristiche tecniche 4.0 a settembre dello stesso anno.

Perché questo carrello non dovrebbe essere agevolato, mentre quello attrezzato

subito prima di entrare in funzione sì? Inoltre, andrebbe considerato che le tipologie di beni agevolabili non sono tutte uguali, alcune macchine o impianti particolarmente complessi potrebbero richiedere prove di funzionamento in modalità ordinaria anche prima di essere completamente sensorizzati in ottica 4.0.

Perché le indicazioni di Eurostat, confermando la precedente interpretazione sul credito d'imposta dell'Istat, si potrebbe dire che rappresentano una doccia fredda?

Secondo le indicazioni di Eurostat dell'8 giugno 2021, l'introduzione della cessione del credito avrebbe un impatto sui conti pubblici e richiederebbe una copertura finanziaria.

Secondo il Ministero dell'Economia, la cessione dei crediti fiscali connessi al Piano Transizione 4.0, avrebbe comportato un onere di circa 24 miliardi, con un impatto sul deficit pari a circa 1,3 punti di Pil.

Tale indicazione rappresenta effettivamente una battuta d'arresto per la cedibilità dei crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 4.0, tuttavia, discussioni sul tema sono ancora in corso. Dal nostro osservatorio emerge che il fattore

cruciale per il successo del Piano Transizione 4.0 sarà la stabilità delle misure, unitamente alla capacità di gestione delle stesse da parte del Mise; se a questo si aggiungerà la credibilità, il Piano troverà probabilmente l'assetto da tutti auspicato.

In base alla nostra esperienza, per gestire in modo efficace i tax credit del Piano Transizione 4.0 si dovrebbero fornire alle imprese istruzioni tempestive, chiare, semplici da applicare ed implementare un sistema informativo centralizzato in grado di monitorare in tempo reale la spesa fiscale, i destinatari, le tipologie di investimenti agevolati e le ricadute macroeconomiche delle diverse misure, anche al fine di poter attivare rapide azioni di contrasto nei confronti di schemi di comportamento illeciti finalizzati all'indebita compensazione.

Buone notizie giungono invece dal Ministero della Transizione Ecologica, sotto il profilo della cumulabilità dei certificati bianchi con i crediti d'imposta. Cosa cambia ora in questa direzione?

Il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 21 maggio 2021, all'articolo 11, estende retroattivamente, dal 1° gennaio 2020, la cumulabilità dei certificati bianchi con i crediti d'imposta.

In sostanza si applicano gli stessi criteri previsti per il cumulo con super e iper-ammortamento, pertanto, viene confermato che il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50%. Questa indicazione può comportare un duplice vantaggio: un effetto deflattivo del contenzioso in essere e la possibilità di sbloccare l'accesso ai TEE agli interventi già beneficiari del credito d'imposta. ■